



Fondazione Castello di Novara

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 45 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36

INDICE

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Soggetti interessati)

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

Articolo 7 - (Risorse finanziarie)

Articolo 8 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Articolo 9 - Variazioni dell'importo dell'incentivo

Articolo 10 - Liquidazione dell'incentivo

Articolo 11 - *Entrata in vigore,abrogazioni, pubblicità*

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento contiene disposizioni, modalità e criteri di ripartizione degli incentivi economici previsti dall'art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 di seguito "Codice".
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, e di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2 – (Soggetti interessati)

1. I criteri definiti dal presente documento si applicano al personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45, d.lgs 36/2023.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Fondazione Castello i casi stabiliti dall'articolo 5.
3. Ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 45, comma 4 del Codice le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento, con esclusione degli interventi afferenti al PNRR, così come riportato all'art. 8 del Decreto legge n. 13/2023 – PNRR 3 – convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
4. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora con riferimento a tali attività, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi, con riferimento a quella prevista per l'attività incentivata, è quantificata in misura percentuale residua, rispetto alle attività rimaste in capo allo stesso.
5. Sono esclusi dalla corresponsione delle risorse incentivanti le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante convenzioni CONSIP o del MePA che non richiedono elaborazione programmatica, progettuale, e non richiedono direzione dell'esecuzione del contratto con controllo periodico o direzione di lavori nei contratti che contengono esecuzione di lavori pubblici.

Articolo 3 - (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2 del Codice e del correlato allegato I.10 del Codice, le attività attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni tecniche:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. responsabile unico del progetto;
 - c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;

- j. direzione dei lavori;
- k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- m. direzione dell'esecuzione;
- n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o. collaudo tecnico-amministrativo;
- p. regolare esecuzione;
- q. verifica di conformità;
- r. collaudo statico (ove necessario).

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

3. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto nel nuovo allegato che lo sostituisce.

4. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'importo è calcolato sulle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13 del Codice.

Articolo 4 - (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del progetto ai fini della individuazione da parte del Direttore (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 63 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Direttore Dirigente (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione) individua nel primo provvedimento amministrativo utile la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) del rispetto dei criteri di rotazione ed equa ripartizione degli incarichi nell'individuazione dei dipendenti coinvolti;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. Con proprio provvedimento, assunto anche dopo l'effettivo accertamento delle specifiche attività svolte, il Dirigente identifica espressamente in gruppo di lavoro e le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti *individuati*.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle 2A e 2B.

Articolo 5 - (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti le funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 svolte dal personale del Comune di Novara a favore di altre Stazioni Appaltanti sono erogati direttamente al personale da parte della Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, ai sensi dell'art. 53, d.lgs 165/2001.
3. I compensi incentivanti le funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 svolte a favore del Comune di Novara dal personale di altre Stazioni Appaltanti vengono ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono erogati direttamente al personale che ha svolto le prestazioni, ai sensi dell'art. 53, d.lgs 165/2001.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 45, comma 8, può destinare una percentuale non superiore al 25% dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6 - (Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4 del Codice, gli incentivi maturati nel corso dell'anno di competenza dal personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Nel caso in cui la Fondazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati provvedono a comunicare al consulente paga le dovute informazioni relative agli incarichi conferiti da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati

Articolo 7 - (Risorse finanziarie)

1. Gli oneri per le funzioni tecniche di cui all'art. 3 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono a carico dei relativi stanziamenti in misura non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di

affidamento (IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso) e al lordo della quota dell'IRAP.

2. La misura effettiva delle risorse finanziarie è rapportata all'importo posto a base della correlata procedura di affidamento secondo le modalità esposte nella Tabella 1 dell'allegato.

3. Nell'ambito di procedure relative a servizi e forniture la disciplina dell'incentivazione è applicabile solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.

4. Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4 del Codice, le risorse finanziarie sono destinate:

- a) per l'80% ai soggetti di cui all'art. 2, da ripartire secondo i criteri di cui alla Tabella 2 dell'allegato;
- b) per il 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato inoltre delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, non corrisposte o prive dell'attestazione del Dirigente, alle seguenti finalità:
 - acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - attività di formazione volte a incrementare le competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Articolo 8 - (Esclusione dalla disciplina dell'incentivo)

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
- i lavori in amministrazione diretta.

Articolo 9 - (Variazioni dell'importo dell'incentivo)

1. Nel caso in cui intere attività siano realizzate dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia e incrementano le risorse di cui all'art. 9, comma 3 lett. b) del presente Regolamento, fatta eccezione per le specifiche deroghe di legge.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella Tabella 3 dell'allegato.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella Tabella 3 dell'allegato.
5. Nel caso in cui il Direttore (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione) accerti che vi sia stato un ritardo nei tempi delle fasi dalla programmazione fino all'affidamento oppure un ritardo nell'esecuzione (al di fuori delle ipotesi di incidenza sui tempi di esecuzione del contratto, di cui ai commi 3 e 4) ai dipendenti incaricati di dette fasi di prestazione sarà applicata una decurtazione delle aliquote del 10% per ogni 15 giorni di ritardo fino ad un massimo del 30% della quota corrispondente.
6. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella Tabella 3 dell'allegato.
7. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incrementano le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del presente Regolamento.
8. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata nei provvedimenti di corresponsione degli incentivi del Direttore (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione), nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del progetto dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

Articolo 10 - (Liquidazione dell'incentivo)

1. La liquidazione dei compensi è effettuata dal Direttore (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione), sentito il RUP che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti. L'incentivo per le funzioni tecniche è maturato in due fasi del procedimento: in seguito all'assunzione dell'atto amministrativo di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture ed in seguito all'assunzione dell'atto amministrativo di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità del servizio o fornitura.
2. Il RUP accerta e attesta che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi dai dipendenti, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 189 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore (o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione), sentito il RUP, contesta per iscritto gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non distribuite ai dipendenti incrementano le risorse finanziarie di cui all'art. 9, comma 3 lett. b) del presente Regolamento.

4. Effettuati gli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il Dirigente competente predispone idoneo atto di liquidazione.
5. Il pagamento dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, indicativamente nel mese di febbraio e nel mese di novembre per i provvedimenti pervenuti rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 ottobre.
6. Ai fini della liquidazione il Direttore o in caso di sua assenza dal Consiglio di Gestione) predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il riferimento alla procedura di affidamento;
 - la funzione assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo lordo dell'incentivo da liquidare.
7. La delibera del Consiglio di Gestione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi viene protocollata e tenuta insieme agli atti di gara? corredata dalle relazioni individuali di cui al precedente comma 3 e da una scheda riassuntiva della procedura di affidamento, contenente almeno:
 - il riferimento alla procedura di affidamento;
 - l'anno di competenza;
 - i dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento;
 - il quadro economico (se previsto);
 - il riferimento dell'impegno di spesa contabile dell'incentivo;
 - la percentuale di realizzazione complessiva nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti per il completamento.

Articolo 11 – (Entrata in vigore, abrogazioni, pubblicità)

1. I criteri di cui agli articoli precedenti sono applicabili dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento, vale a dire dal 15° giorno della pubblicazione del verbale di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.
2. Il presente documento si applica ai lavori, ai servizi e alle forniture le cui attività siano state svolte e per le quali il bando, l'avviso o la lettera d'invito a presentare offerta sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'ente

Tabella 1 - Quantificazione delle risorse finanziarie

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
Per la parte eccedente € 40.000 e fino a € 1.000.000	2,0%
Per la parte eccedente € 1.000.000 e fino a € 5.382.000	1,8%
Per la parte eccedente € 5.382.000 e fino a € 10.000.000	1,6%
Per la parte eccedente € 10.000.000 e fino a € 25.000.000	1,4%
Per la parte eccedente € 25.000.000	1,0%

**Tabella 2.A - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
LAVORI**

Funzione Tecnica	Programmazione e Progettazione	Affidamento	Esecuzione Realizzazione
Responsabile unico del progetto (RUP)	10% - 12%	2%	1% - 4%
Programmazione della spesa per investimenti	1%		
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1% - 2%	1%	1% - 6%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	7% - 15%		
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Redazione del progetto esecutivo	12% - 20%		
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4% - 6%		
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%		
Predisposizione dei documenti di gara		3%	
Direzione dei lavori			25% - 32%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)			
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione			5% - 8%
Collaudo tecnico-amministrativo			3% - 6%
Regolare esecuzione			
Collaudo statico			
Totale per fase	38% - 59%	6%	35% - 56%

**Tabella 2B - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
SERVIZI E FORNITURE**

Funzione Tecnica	Programmazione e Progettazione	Affidamento	Esecuzione Realizzazione
Responsabile unico del progetto (RUP)	10% - 12%	2%	2% - 4%
Programmazione della spesa per investimenti	1%		
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5% - 8%	3%	8% - 15%
Redazione del progetto di servizi e forniture	8% - 15%		
Predisposizione dei documenti di gara		6%	
Direzione dell'esecuzione del contratto			30% - 35%
Collaboratori della direzione dell'esecuzione			
Verifica di conformità			2% - 4%
Regolare esecuzione			
Totale per fase	24% - 36%	11%	42% - 58%

Tabella 3 - Coefficienti di riduzione dell'incentivo

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%